Vigente al: 25-12-2016

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937, n. 2189

Costituzione del comune di Carbonia in provincia di Cagliari. (037U2189) *(GU n.5 del 8-1-1938)*

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1938. Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1938, n. 496 (in G.U. 17/05/1938, n. 111).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione, in provincia di Cagliari, di un nuovo comune con denominazione «Carbonia»;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E costituito in provincia di Cagliari, con capoluogo nel villaggio minerario in localita' «Monte Fossone», il comune di «Carbonia», la cui circoscrizione comprende l'intero territorio del comune di Serbariu, nonche' le parti dei territori dei comuni di Gonnesa e di Iglesias, delimitate in conformita' della pianta planimetrica che, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I beni immobili e mobili, nonche' le altre attivita' e le passivita' del comune di Serbariu sono trasferiti al comune di Carbonia.

Non si fara' luogo a riparti di patrimonio ed a conguagli di attivita' e passivita' fra il comune di Carbonia e quelli di Gonnesa e di Iglesias.

Art. 3.

Il comune di Carbonia e' autorizzato ad adottare un piano regolatore da approvarsi con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel quale potranno comprendersi le norme particolari di esecuzione.

Art. 4.

Per assicurare, con la trasformazione agraria dei terreni circostanti, il risanamento igienico dell'abitato di Carbonia, l'Azienda Carboni Italiani e' autorizzata ad espropriare i terreni che saranno determinati, anche con piu' decreti successivi, dal Ministro per l'interno di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I decreti anzidetti tengono luogo del provvedimento di approvazione del piano particolareggiato di esecuzione e potranno contenere la dichiarazione di urgenza e di indifferibilita', ai fini dell'applicazione degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - ROSSONI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 392, foglio 190. - MANCINI.

Data Pubblicazione	Note all'atto
17/05/1938	La LEGGE 7 aprile 1938, n. 496 (in G.U. 17/05/1938, n.111) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la conversione senza modificazioni del presente decreto.
22/12/2008	Il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200 (in SO n.282, relativo alla G.U. 22/12/2008, n.298) ,convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9 (in SO n. 25/L, relativo alla G.U. 20/02/2009, n. 42), ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
14/12/2009	Il DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179 (in SO n.234, relativo alla G.U. 14/12/2009, n.290) , nel modificare l'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 (in S.O. n. 282, relativo alla G.U. 22/12/2008, n.298), convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9 (in S.O. n. 25/L, relativo alla G.U. 20/02/2009, n. 42), ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento.

ALLEGATO AL REGIO DECRETO:

COMUNE DI CARBONIA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.